

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO
N. 03 del 02 marzo 2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D. / D.P.O.) ESTERNO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50 DEL 2016 E AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL D.LGS. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D.LGS.101/2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS 50 DEL 2016

CIG: Z3E2C385F5

IL SOTTOSCRITTO AMMINISTRATORE UNICO

della Società Acì Pistoia servizi s.r.l., quale società "in house" dell'Automobile Club Pistoia

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50 del 2016, il quale prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*;

VISTO le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate dal Gruppo di Lavoro Articolo 29, il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 (WP243 rev. 01), nelle quali è previsto al par. 2.1.1., pag. 8, che *"il Gruppo di lavoro raccomanda, in termini di buone prassi, che gli organismi privati incaricati di funzioni pubbliche o che esercitano pubblici poteri nominino un RPD"*;

CONSIDERATO che anche al fine ottemperare ai principi di "responsabilizzazione" / "dovere di dimostrazione della conformità" alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, la società ha ritenuto necessario nominare un Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.);

VISTO l'art. 39, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale definisce i compiti di cui è incaricato il Responsabile della protezione dei dati;

CONSIDERATO che la società, in virtù del contratto di servizio stipulato in data 25 febbraio 2020 ha assunto anche il compito di svolgere tutti gli adempimenti relativi alla normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per conto e in favore dell'Automobile Club Pistoia, secondo quanto più precisamente indicato

agli artt. 9 e 15, nonché nell'allegato "e" ("*Nomina di Acì Pistoia Servizi S.r.l. quale designato agli adempimenti privacy*") dello stesso contratto;

CONSIDERATO l'alto grado di complessità della materia della privacy, avente ad oggetto la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO che la società non dispone di professionalità altamente specializzate nella materia della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018;

VISTO l'art. 37, comma 5, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che "*Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*";

VISTO l'art. 38, comma 6, del Regolamento (UE) 2016/679, il quale prevede che "... *Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi*";

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016, a mente del quale "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*";

VISTO il curriculum professionale (**doc. a**) dell'Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza Indipendenza n. 10, dal quale si evince una consolidata esperienza in materia di privacy, nonché l'effettivo svolgimento dell'attività di Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) esterno;

CONSIDERATA l'offerta tecnica ed economica (**doc. b**) redatta dal suddetto professionista in data 27 gennaio 2020, con la quale viene offerta la somma di € **3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre IVA e CAP annui** e così di € **11.400,00 oltre IVA e CAP** per l'intera durata dell'affidamento, la quale viene ritenuta congrua ed adeguata per l'esecuzione delle prestazioni richieste;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (**doc. c**) attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs 50 del 2016;

VISTO il certificato di regolarità contributiva (**doc. d**) dell'Avv. Francesco Barchielli;

VISTA la visura ANAC sull'assenza di annotazioni riservate (**doc. e**);

VISTA la polizza assicurativa del professionista - nr. **2019/03/2346941 (doc. f)**;

DETERMINA

- **di affidare** all'Avv. Francesco Barchielli, con studio in Firenze, Piazza dell'Indipendenza 10 (C.F. [REDACTED] – P.I. 05297540485), il servizio di Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) esterno, comprensivo dell'attività di supporto e svolgimento degli ulteriori adempimenti meglio specificati nel suddetto contratto di servizio, al corrispettivo **annuo di € 3.800,00 (tremilaottocento/00) oltre IVA e CAP** e così di **€ 11.400,00 (undicimilaquattrocento/00) oltre IVA e CAP** per l'intera durata dell'affidamento, previa emissione di fattura elettronica indicando il CIG: **Z3E2C385F5**, acquisito presso il SIMOG dell'ANAC;

- **di affidare** il predetto incarico riservandosi, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, di risolvere il contratto e, conseguentemente, di disporre il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché di applicare una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- **di stabilire** che il presente affidamento avrà durata di **tre anni** e che detto importo sarà pagato semestralmente;

- **di stabilire** che tanto la società, quanto il professionista affidatario del servizio possano recedere in qualunque momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo PEC ovvero a mezzo lettera raccomandata A.R., senza che da ciò possa derivare ai suddetti soggetti titolo ad indennizzo o risarcimento di qualsiasi specie;

- **di stabilire** che il pagamento avverrà sul conto corrente dedicato indicato dall'affidatario identificato con l'IBAN [REDACTED] e che lo stesso è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della l. 136 del 2010;

- **di trasmettere** la presente determina tramite PEC al soggetto affidatario, di modo che la stessa assuma altresì efficacia di ordine, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, del D.lgs 50 del 2016;

- **di obbligare** l'affidatario del servizio al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

f.to **L'AMMINISTRATORE UNICO**
Giorgio Bartolini

ALLEGATI:

- a) curriculum;
- b) offerta tecnica ed economica;
- c) dichiarazione sostitutiva;
- d) certificato di regolarità contributiva;
- e) Visura ANAC;
- f) Polizza professionale.

SEDE LEGALE
VIA RICCIARDETTO, 2
51100 / PISTOIA
Tel. 0573 / 976019
Fax 0573 / 993760
C.F. - P.I. 01387550476
acipistolaserviz1@virgilio.it